



COMUNE DI CAMOBELLO DI MAZARA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 16/07/2024

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024.
-----------------	---

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **16:00**, si è riunito il Consiglio Comunale a seguito della notifica dell'avviso di convocazione nei modi e nei termini di legge, per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno. Fatto l'appello nominale dei 16 Consiglieri in carica in conformità all'elenco di seguito riportato, risultano presenti:

		Presente	Assente
DI STEFANO	PIERO	x	
GRECO	GIANVITO	x	
RANDAZZO	DONATELLA FR.	x	
BONO	ROSETTA	x	
LO SCIUTO	GIOVANNA LILLA	x	
TUMMINELLO	SIMONE ANT.	x	
MINUTELLA	GIOACCHINO	x	
VAMPIRO	MARIANGELA		x
BALISTRERI	CATERINA CLOT.		x
BASCIO	LEONARDO	x	
BIANCO	GIUSEPPE	x	
DI MARIA	TOMMASO	x	
MONTALBANO	ISABEL	x	
PRINZIVALLI	CARLA	x	
CATANZARO	LILIANA		x
FAZZUNI	GIUSEPPE	x	

Presenti: 13

Assenti: 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente del Consiglio, constatato il regolare numero legale dichiara aperta la Seduta.



Città dell'Olio

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 11 del 19/06/2024

OGGETTO: Approvazione Tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2024

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Campobello di Mazara è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Visto il Piano Economico finanziario, redatto dal competente settore, e validato dal competente Ente di Governo dell'ambito, il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2024, di cui alla proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 11 del 18/06/2024;

Dato atto che sulla base del suddetto PEF è necessario apportare modifiche alle tariffe già determinate per l'anno 2023 essendo che le stesse non sono idonee ad assicurare il gettito necessario alla copertura del costo del servizio;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2024 le tariffe della tassa sui rifiuti;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 14/09/2020 e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata dal vigente regolamento, in base alla tariffa annuale della TARI relativa alla corrispondente categoria, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

Dato atto che il termine per la deliberazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenziali tariffe per l'anno 2024, è stato differito al 30/06/2024 dal DL. 39/2024 convertito in legge n 67/2024;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di proporre al Consiglio Comunale di approvare per l'anno 2024 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale al fine di assicurare l'integrale copertura del costo del servizio;
- 3) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dal Libero consorzio comunale di Trapani nella misura del 5%;
- 4) di dare atto altresì che le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dal vigente del regolamento TARI (riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020) saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

IL PROPONENTE
Dott. Pietro Pantaleo

Il Responsabile del Settore esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Motivazione:

Campobello di Mazara, 19/06/2024

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE -
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE
DELLE RISORSE**
Dott. Pietro Pantaleo

Il Responsabile del Settore Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Motivazione:

Campobello di Mazara, 19/06/2024

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Dott. Pietro Pantaleo



Città dell'Olio

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Proposta di Deliberazione

N. 11 del 19/06/2024

OGGETTO: Approvazione Tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2024

Il Responsabile del Settore esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Motivazione:

Campobello di Mazara, 19/06/2024

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE -
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE
DELLE RISORSE**
Dott. Pietro Pantaleo



Città dell'Olio

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Proposta di Deliberazione

N. 11 del 19/06/2024

OGGETTO: Approvazione Tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2024

Il Responsabile del Settore Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Motivazione:

Campobello di Mazara, 19/06/2024

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Dott. Pietro Pantaleo

PUNTO N. 5 ALL'O.D.G.: "APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024".

Il Presidente del Consiglio dopo la trattazione del quarto punto, prosegue la Seduta con la trattazione del punto n. 5, avente ad oggetto: "Approvazione Tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (Tari) - Anno 2024".

La Proposta di Deliberazione munita di tutti i pareri è la n. **11** del **19/06/2024**, di cui il proponente è il Responsabile del III Settore, Dott. Pietro Pantaleo.

Sulla Proposta si è espressa con parere favorevole anche la I Commissione Consiliare con il Verbale n. 04, del 10/07/2024, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti, con Verbale n. 107, del 21/06/2024.

Dopo la lettura del testo della Proposta, il Presidente del Consiglio Di Stefano, cede la parola al Consigliere Minutella, il quale viene invitato a leggere il verbale della I Commissione Consiliare ed il relativo parere di competenza.

Il Consigliere Minutella dichiara di aver già dato lettura del verbale e del relativo parere di competenza nel precedente punto.

Il Presidente Di Stefano a questo punto apre il dibattito e cede la parola al Consigliere Di Maria che aveva chiesto di intervenire.

Egli nel suo intervento anticipa il suo voto contrario, non giustifica l'aumento delle tariffe TARI, anche in considerazione dei brillanti risultati raggiunti con la raccolta differenziata, si sarebbe auspicato in verità, una diminuzione piuttosto che un aumento delle tariffe, non si può far ricadere sui cittadini sempre gli oneri della cattiva gestione del servizio. Osserva che è stata affidata alla ditta la possibilità di ottenere gli incentivi da parte degli enti preposti e doveva essere effettuata una attività di comunicazione ed informazione alla cittadinanza per istradarli su una completa differenziazione dei rifiuti.

Interviene il Dott. Vincenzo Accardo che viene interpellato per dare chiarimenti sul punto, lo stesso afferma che purtroppo la gestione del servizio di raccolta differenziata è un meccanismo complicato, insomma l'iter di gestione è alquanto complesso e farraginoso.

Quell'iter a cui fa riferimento il consigliere Di Maria è stato sospeso ed è stata predisposta la revoca della delibera. E' stato ottenuto un finanziamento da parte del Corepla ed a breve si intraprenderà una campagna di sensibilizzazione per potenziare la raccolta differenziata, nel mese di ottobre p.v., verrà comunicato il nuovo calendario di raccolta, con le nuove date di ritiro dei rifiuti, questo sarà fatto in tre lingue e cioè oltre che in italiano, in inglese ed in arabo.

Il Presidente del Consiglio prende atto di quanto affermato dal Dott. Accardo, sebbene non si trovi d'accordo con quanto affermato dal Consigliere Di Maria sui continui aumenti delle tariffe, per di più

chiarisce che ciò che è stato applicato in termini di aumenti, è dovuto a quanto stabilito dalle direttive ARERA, gli aumenti non sono sconsiderati perché si parla di un 4% rispetto alle attuali tariffe.

In conclusione non riscontrando ulteriori interventi da parte dei presenti, pone il punto a votazione con il seguente esito: Consiglieri Comunali presenti 13, (tredici) voti favorevoli 08 (otto), contrari 5 (cinque), (Tumminello, Di Maria, Montalbano, Prinzivalli e Fazzuni).

La Proposta viene approvata.

Per quanto precede

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA, con 08 voti favorevoli e 5 voti contrari, (Tumminello, Di Maria, Montalbano, Prinzivalli e Fazzuni).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Piero Di Stefano

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Gianvito Greco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Elia Maggio

Campobello di Mazara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Elia Maggio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA** che la presente deliberazione:

è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91, come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. N. 17/04

ATTESTA, altresì, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, della LR N. 48/91);

Campobello di Mazara, li
Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Elia Maggio